



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA

Presidente relatore ed est.

Francesco Antonino CANCELLA

Giudice

Raimondo NOCERINO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 143/2024

nel giudizio di opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c. iscritto al n. 69337 del
registro di segreteria proposto da:

Società Aeroporto di Catania (P.IVA 04407770876) (d'ora in poi S.A.C.

S.p.a.) con sede in Catania, via Fontanarossa s.n.c., **in persona del legale**

rappresentante p.t. dott. Domenico Torrisi, nato a Catania il 18 novembre

1971 (C.F. **TRRDNC71S18C351Y**), rappresentata e difesa, congiuntamente

e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Doddi (C.F.

DDDFRZ82P09L182U); pec:fabrizio.doddi@pecavvocatitvoli.it, dall'avv.

Giovanni Mandolfo (C.F. **MNDGNN70B23C351N**);

pec:giovanni.mandolfo@pec.ordineavvocaticatania.it; dall'avv. Claudio

Milazzo (C.F. **MLZCDC76M24C351Z**); pec:

claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it)

Avverso

Il decreto del giudice monocratico n. 29/2023/FU del 24 ottobre 2023,

notificato alla S.A.C. per il tramite dell'E.N.A.C. in data 31 ottobre 2023.

Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 il relatore, Pres. Anna Luisa

Carra, il Procuratore regionale Pres. Pino Zingale e, per la S.A.C. S.p.a. l'avv.

Mondolfo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 30 novembre 2023, la S.A.C S.p.a, come sopra

generalizzata, proponeva opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c. avverso il

decreto n.29/2023/FU indicato in epigrafe, con il quale il giudice monocratico,

in accoglimento del ricorso per resa di conto depositato dalla Procura

regionale in data 13 ottobre 2023, disponeva che la S.A.C. S.p.a., nella qualità

di agente contabile tenuto alla riscossione e al riversamento delle addizionali

comunali sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, presentasse i conti giudiziali relativi agli esercizi

finanziari 2004/2022 presso la Ragioneria dello Stato competente entro 90

giorni dalla legale conoscenza del decreto in questione, dandone notizia a

questa Sezione giurisdizionale e onerando la predetta Ragioneria a

provvedere al conseguente deposito entro i successivi 60 giorni.

Il decreto n. 29/2023 riferisce che il ricorso della Procura erariale aveva preso

abbrivio dalla segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. 42869 del 14 marzo

2023) nella quale si evidenziavano mancate riscossioni di crediti nei confronti

di vettori aerei a titolo di addizionale comunale e omessi riversamenti sia in

conto erario che in conto INPS; dall'esito della verifica contabile emergeva,

altresì, che sin dalla data dell'istituzione dell'addizionale comunale la S.A.C. non aveva presentato i conti giudiziali (anni 2004/2022), pur essendo pacificamente tenuta alla riscossione della predetta addizionale da parte dei vettori aerei e al riversamento sia in conto erario che al Fondo dell'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestita dall'INPS: pacifica, pertanto, si configurava la connotazione di agente contabile del gestore dei servizi aeroportuali in quanto soggetto tenuto alla riscossione e al versamento delle somme di pertinenza erariale delle quali aveva il maneggio e la disponibilità.

Il Procuratore regionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo relativo alla disciplina della suddetta addizionale, chiedeva a questa Sezione Giurisdizionale di fissare un termine entro il quale l'agente contabile avrebbe dovuto ottemperare al deposito dei suddetti conti nonché di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave ed ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine stabilito, di disporre la compilazione d'ufficio a spese dell'agente contabile in caso di persistente inadempimento a formare il conto nel termine fissato o di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto stesso fosse stato presentato dall'agente contabile nel termine fissato.

Il Giudice monocratico, con il decreto oggetto dell'odierno ricorso in opposizione, accoglieva integralmente l'istanza della Procura erariale affermando, da una parte, la qualifica di agente contabile della S.A.C. S.p.a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 del R.D. n. 1214/1934 (T.U. Corte dei conti), dagli artt. 73 e 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dagli artt. 179 e 610 del R.D. n. 827/1924, nonché dalle disposizioni di carattere processuale

recate dagli artt. 137, 139 e 140 del c.g.c.; dall'altra, richiamava gli obblighi di riscossione e versamento dei diritti d'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui all'art. 5, comma 5, della legge 5 maggio 1976, n. 324, nonché l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 recante "Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", oltre alla norma istitutiva dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni applicabili *ratione temporis*.

Con il ricorso in opposizione la S.A.C. S.p.a, dopo aver premesso (in forza della convenzione stipulata con ENAC il 22 maggio 2007, approvata con decreto interministeriale n. 139 del 23 novembre 2007) di essere affidataria della gestione totale dell'Aeroporto di Catania a far data dalla stipula della convenzione sino al 13 settembre 2049, ha precisato di essere stata destinataria di una verifica amministrativo-contabile disposta dal Ragioniere generale dello Stato in data 25 novembre 2022, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in ordine al versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco passeggeri: detta verifica ispettiva si era conclusa con la relazione del 14 marzo 2023 (trasmessa alla S.A.C., all'ENAC e alla Procura regionale della Corte dei conti) che aveva assegnato il termine di 120 giorni per le controdeduzioni della S.A.C. avverso le seguenti irregolarità: 1) mancati riversamenti in conto erario e, per quanto di interesse in questa sede: 2) omessa presentazione dei conti giudiziali relativi all'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, riscossi e versati da S.A.C.; quest'ultima, avendo il maneggio dell'entrata di denaro

pubblico era pacificamente qualificata come “agente contabile” in forza delle disposizioni di cui agli artt. 137 e segg. del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La S.A.C., infine, in sede di controdeduzioni alla relazione ispettiva, inviate in data 5 luglio 2023, in relazione alla qualificazione di “agente contabile” osservava: a) l’assenza di una regolamentazione *ad hoc* che consentisse di individuare il soggetto effettivamente tenuto all’adempimento (compagnie aeree che riscuotono l’addizionale o il gestore dell’aeroporto); b) il procedimento da seguire, c) l’assenza, sin dall’istituzione dell’addizionale comunale, di comunicazione o richiesta da parte di organi statali o regionali che individuassero il soggetto cui indirizzare, eventualmente, il suddetto conto.

A dette osservazioni, il Ragioniere generale dello Stato, con nota del 24 ottobre 2023, “*nel prendere atto delle considerazioni espresse dalla società in materia di mancata emersione della problematica de qua*” ribadiva la necessità che la società di gestione aeroportuale assumesse “*le iniziative utili per la registrazione della propria qualità di agente contabile sull’apposito portale gestito dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 138 del codice di c.g.c. per la resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 139 e segg. c.g.c.*”

La S.A.C., pertanto, in questa sede di opposizione al Collegio articola le seguenti argomentazioni in diritto volte ad ottenere l’annullamento e/o la riforma del decreto n. 29/2023/FU:

1) contesta la qualificazione di “agente contabile” fondata sulla circostanza che la Società si limita a riversare le somme effettivamente corrisposte dalle

compagnie aeree operanti presso lo scalo di gestione e rimosse dai vettori in uno al prezzo del biglietto. La S.A.C. non sarebbe stata mai investita della suddetta qualifica, fermi restando gli obblighi di rendiconto in sede amministrativa: a riprova di tale assunto sottolinea che mai è stata richiesta, da parte delle amministrazioni pubbliche, alcuna informazione circa la resa del conto giudiziale sin dall'istituzione dell'addizionale comunale; in ordine alle quote di spettanza INPS, in considerazione della disciplina dettata dal predetto Istituto con circolare n. 112 del 2013, la S.A.C. ha sempre rispettato gli obblighi di comunicazione e rendiconto ivi previsti in via amministrativa, senza che mai sia emersa la necessità di presentare il relativo conto giudiziale, mai segnalata neppure dai rappresentanti di nomina pubblica in seno alla S.A.C;

2) in subordine, laddove il Collegio dovesse ritenere la sussistenza della qualifica di agente contabile della S.A.C., l'obbligo potrebbe valere solamente *pro futuro e non potrebbe avere efficacia retroattiva*, tenuto conto delle ragioni che hanno impedito la resa del conto negli anni passati; in ogni caso, occorre tener conto della circostanza che le amministrazioni pubbliche alle quali il conto avrebbe dovuto essere reso nel corso degli anni non hanno mai comunicato i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto dell'addizionale comunale ai diritti di imbarco, al fine di alimentare l'anagrafe degli agenti contabili prevista dall'art. 138 del c.g.c., né risulta mai individuato il responsabile del procedimento; infine, non risulta mai stato predisposto lo speciale modello di cui all'art. 620 del R.D. n. 827/2024 idoneo alla corretta compilazione del conto giudiziale, tant'è che l'Associazione di categoria dei gestori aeroportuali ha richiesto, sul punto, un incontro urgente alla Ragioneria

generale dello Stato;

3) il decreto sarebbe illegittimo, anche, *per la non corretta individuazione dell'arco temporale ricompreso nell'asserito obbligo di resa del conto giudiziale*, richiesto per ciascuna annualità dal 2004 al 2022, ovvero sin dalla data di istituzione dell'addizionale comunale avvenuta con l'art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003; ripercorrendo i numerosi interventi normativi che sono intervenuti sulla misura della predetta addizionale, la S.A.C. sottolinea che nell'ambito della legge istitutiva non viene fatta menzione dei soggetti tenuti all'obbligo di riscossione e versamento, essendo stata prevista solamente la qualificazione del criterio di ripartizione dell'entrata con vincolo di destinazione. Solamente con le modifiche intervenute con la legge n. 92/2012 il legislatore avrebbe previsto, aggiungendo il comma 3-bis al citato art. 6-quater che *“la riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco”*. Tale lettura sarebbe stata confermata, anche, dalla successiva circolare dell'INPS n. 112/2013 cit. che ha affermato la natura innovativa del citato intervento normativo di cui alla legge n. 92/2012, al fine di rendere più efficace il processo di riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

In ogni caso, a tutto voler concedere, il decreto sarebbe illegittimo nella misura in cui pone in capo alla S.A.C. l'obbligo di resa del conto a far data dal 2004, ovvero anche per un periodo antecedente alla stipula dell'atto di affidamento in concessione della gestione dei servizi aeroportuali di Catania avvenuta con il decreto interministeriale n. 139 del 23 novembre 2007 citato;

4) *eccepisce la prescrizione dell'obbligo di resa del conto.* La S.A.C.

sottolinea che laddove il Collegio dovesse ritenere la sussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale, quest'ultimo non potrebbe riguardare annualità che eccedano il periodo di prescrizione del diritto alla resa del conto. Si ritiene che detta prescrizione sia quinquennale, per ragioni di simmetria e coerenza con i termini previsti per l'azione di responsabilità amministrativa, in quanto per il principio di "economia dei mezzi giuridici" risulterebbe incoerente che il giudizio sul conto potesse riguardare esercizi risalenti per i quali non sarebbe possibile azionare il giudizio di responsabilità. Il termine quinquennale sarebbe inoltre comprovato dalla circostanza che già l'art. 2 della legge n. 20 del 2014, prima del vigente art. 150 del c.g.c., aveva fissato nel decorso del quinquennio dal deposito del conto presso la segreteria della Sezione, l'estinzione di diritto del giudizio, laddove non fosse stata depositata la relazione prevista ora dall'art. 145, comma 4, del citato Codice. Detta disposizione, volta a dare rilevanza giuridica al decorso del termine quinquennale in ordine ad un giudizio già istituito, deporrebbe per la carenza di un interesse sostanziale all'accertamento dei dati contabili esposti in conti giudiziali di anni antecedenti il quinquennio. In subordine, si eccepisce la prescrizione decennale, citando, sul punto, la sentenza della Sez. I Appello della Corte dei conti del 10 aprile 1991, n.119.

La S.A.C. conclude con la richiesta di revoca e/o annullamento del decreto n. 29/2023 o, comunque, per la riforma dello stesso con esclusione degli esercizi finanziari coperti da prescrizione.

Con memoria autorizzata ritualmente depositata in data 11 dicembre 2023 il Procuratore regionale, controdeducendo ai motivi di ricorso precisa:

In primo luogo, il P.M. reputa irrilevante la circostanza della mancata attribuzione formale della qualifica di “agente contabile”, essendo l’obbligo di resa del conto desumibile dal complesso delle disposizioni normative richiamate nel decreto – oggi opposto – in relazione ad un duplice ordine di circostanze: la presenza del maneggio di denaro pubblico (riscosso dai vettori aerei) ed il conseguente obbligo di riversamento (in conto entrata al bilancio dello Stato), ai sensi della legge istitutiva dell’addizionale comunale n. 350/2003 (art. 2, comma 11). In ogni caso, ai sensi dell’art. 6-*quater*, comma 3-bis del Decreto-legge n. 7 /2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, è stato precisato che “il gestore dei servizi aeroportuali” è tenuto alla “*riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 2*”.

L’art. 3-*ter* della norma citata, poi, pone in capo al gestore di servizi aeroportuali l’onere di comunicazione mensile all’INPS delle somme “riscosse” dai vettori aerei con la previsione dell’obbligo di “riversarle” entro la fine del mese successivo. Il successivo art. 3-*quater*, infine, precisa che quanto comunicato dal gestore dei servizi aeroportuali all’INPS costituisce “accertamento del credito” che, in caso di mancato versamento, legittima la riscossione coattiva, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 30 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

Pertanto, il gestore dei servizi aeroportuali determina ex se il carico contabile una volta compiuta la riscossione dai vettori ed assume ex lege la qualifica di agente contabile con conseguente obbligo di rendere il conto annuale della gestione ai fini del discarico.

La Procura sottolinea, altresì, che nonostante fosse inequivoco il riferimento normativo di cui all'art. 2, comma 617-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui *“ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*, sin da quando la S.A.C. ha assunto la veste di concessionaria della riscossione dei servizi aeroportuali non ha mai ottemperato a detta disposizione.

Inoltre, la circostanza che il gestore aeroportuale fosse un soggetto privato non esclude la qualificazione di agente contabile ed i conseguenti adempimenti, come pacificamente ribadito dalle SS.UU. della Corte di cassazione nell'ordinanza 8 luglio 2020, n. 14234, i cui principi sono stati fatti propri anche dalla giurisprudenza contabile (Cfr. Corte conti – Sezione controllo Calabria, del. n. 176 del 2022). Peraltro, sottolinea la Procura, che i gestori degli aeroporti fossero tenuti a rendere il conto giudiziale relativo all'accertamento, riscossione e versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile era circostanza pacifica sin dall'emanazione del D.P.R. n. 1085 del 1982, che all'art. 12 dispone: *“il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell'esercizio finanziario della propria gestione, il conto giudiziale (Mod. 8A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti”*. Al successivo art. 16 del medesimo D.P.R. è previsto che: *“negli aeroporti in cui l'Amministrazione dello Stato abbi concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva,*

l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell'ente o società in conformità dell'art. 6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324. Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l'ente o la Società esegue l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea ed introita il relativo provento, in conformità dell'art.6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324".

Privo di pregio, ad avviso della Procura, appare dunque il rilievo della mancata attribuzione formale della qualifica di "agente contabile" la cui connotazione di desume inequivocabilmente dalla disponibilità materiale delle somme rimosse aventi chiara natura pubblica e dall'obbligo al riversamento al bilancio dello Stato, né per converso può costituire esimente la mancanza di apposito modello di conto giudiziale mai predisposto dall'ENAC, ente vigilante che tuttavia il gestore S.A.C. non ha mai sollecitato in tal senso.

In ordine alla mancata indicazione dei gestori aeroportuali nel novero degli agenti contabili inseriti nell'anagrafe istituita ai sensi dell'art. 138 c.g.c., la Procura rileva che quest'ultima ha valore meramente ricognitivo e giammai costitutivo.

Con riferimento alla circostanza, rappresentata da S.A.C., dell'assunzione della qualità di concessionario dei servizi aeroportuali solo a far data dal novembre 2007, la Procura obietta che sin dal 1991 la ASAC (Azienda speciale Aeroporto di Catania) dalla quale la S.A.C. deriva a seguito di successive trasformazioni e fusioni, era concessionaria dell'aeroporto di Catania in forza del DM 5/14 del 1991 e che la stessa S.A.C., con istanza del

13 gennaio 1999 aveva ulteriormente chiesto l'affidamento in concessione della gestione dell'aeroporto di Fontanarossa per la durata di anni quaranta: ai sensi dell'art. 17 del Decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, la S.A.C. si trovava già nella condizione di anticipato possesso, sin dal 1999 e senza soluzione di continuità, fino alla stipula della convenzione nel 2007.

Infine, per quanto attiene al regime della prescrizione, il diritto alla resa del conto è imprescrittibile in quanto ha ad oggetto "l'accertamento della veridicità e legalità della documentazione prodotta (con riflesso sui conti successivi)". Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza contabile "il giudizio per la resa del conto è posto a presidio della regolarità delle gestioni nella continuità temporale dei flussi economico-finanziari (...) Dunque, l'infedeltà è la caratteristica propria di tale giudizio in quanto a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto che deve, dunque, essere inderogabilmente reso per essere esaminato dalla Corte nella sua interezza (...) (Corte conti. Sez. Giur. Sardegna n. 91/2017).

Ai sensi dell'art. 150 c.g.c., l'estinzione opera solamente dopo la presentazione del conto – decorsi cinque anni senza che siano state elevate contestazioni a carico del contabile o depositata la relazione prevista dall'art. 145; pertanto, fin tanto che il conto non sia stato presentato dall'agente contabile la prescrizione estintiva non decorre, ma ciò non rende inutile detta presentazione, anche a distanza di anni, permanendo l'interesse pubblico alla verifica della regolarità della gestione e al discarico del contabile.

La Procura conclude, quindi, per l'integrale conferma del decreto n. 29/2023/FU.

Con decreto della Presidente della Sezione giurisdizionale l'udienza per la discussione collegiale del giudizio in esame è stata fissata il 20 dicembre 2023.

In data 19 dicembre 2023 è pervenuta la nota della S.A.C. prot. 8388 avente ad oggetto: "Riversamento addizionali comunali sui diritti di imbarco passeggeri. Trasmissione conto giudiziale relativo agli esercizi finanziari 2004-2022".

La nota precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto n. 29/2023/FU del 24 ottobre 2023, si trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato, per gli adempimenti di competenza, i prospetti contabili con il riepilogo generale delle addizionali comunali sui diritti di imbarco passeggeri richieste, incassate e versate relativamente agli esercizi 2004-2022, utilizzando lo stesso prospetto trasmesso dalla Ragioneria generale nel corso della verifica ispettiva, in assenza di apposito modello di conto giudiziale.

Nella nota, la S.A.C. precisa altresì, che restano ferme tutte le osservazioni proposte in sede di opposizione al decreto, in quanto la S.A.C. non intende prestare acquiescenza specie in ordine al periodo temporale di riferimento dell'obbligo di presentazione dei conti. Alla nota sono stati allegati i prospetti contabili (conti giudiziali) e le pec di trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

All'udienza pubblica del 20 dicembre 2023 i patroni della S.A.C. hanno richiesto un breve rinvio, al fine di poter verificare con la Ragioneria generale dello Stato – alla quale hanno chiesto un incontro- le modalità e le procedure di presentazione dei conti (cfr. estratto verbale d'udienza). Il P.M. non si è

opposto alla richiesta di rinvio: pertanto, la causa è stata rinviata al 6 marzo 2024.

In data 21 febbraio 2024 la S.A.C. ha depositato la nota prot.1156 del 21 febbraio rivolta alla Ragioneria generale dello Stato contenente la risposta ai rilievi della relazione ispettiva concernenti la mancata riscossione di diritti di imbarco relativamente ad alcune compagnie aeree e la mancata presentazione dei conti giudiziali. Con riferimento a tale aspetto la S.A.C. sottolinea di aver presentato in data 19 dicembre 2023 i prospetti contenenti i dati contabili dei conti giudiziali utilizzando il modello fornito dalla Ragioneria generale dello Stato; la S.A.C. sottolinea, altresì, che l'incontro richiesto con il Ragioniere generale dello Stato richiesto già in data 19 dicembre non è stato ancora fissato.

Con successiva nota del 28 febbraio 2024, versata in atti, la S.A.C. ribadisce la richiesta di un incontro con la Ragioneria generale dello Stato per la definizione delle modalità di presentazione dei conti giudiziali, trasmessi utilizzando un prospetto non appositamente predisposto.

All'odierna udienza del 6 marzo 2024 l'avv. Mondolfo ha preliminarmente rivolto al Collegio istanza di rinvio al fine di acquisire dalla Ragioneria generale dello Stato indicazioni circa le modalità di presentazione del conto.

Il P.M. si è opposto a detto rinvio rilevando che le eventuali indicazioni fornite dalla Ragioneria generale non sono determinanti in ordine ai profili che il Collegio è chiamato a decidere in sede di opposizione, ovvero se si tratti di agente contabile e se i conti richiesti siano stati presentati.

Il Collegio, respingendo l'istanza di ulteriore rinvio, come da verbale d'udienza, ha proseguito nella trattazione del giudizio, nell'ambito del quale

le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza del ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 142 c.g.c. da S.A.C. S.p.a. avverso il decreto monocratico n. 29/2023/FU di questa Sezione che, avendo riconosciuta la predetta Società quale agente contabile, le ha assegnato il termine per la resa dei conti giudiziali relativi alla riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui alla legge n.350 del 2003 per gli esercizi dal 2004 al 2022.

In altri termini, l'oggetto del presente giudizio attiene alla delibazione della sussistenza o meno della qualifica di agente contabile della S.A.C. in ordine alla riscossione e versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e, nell'ipotesi positiva, all'individuazione degli esercizi finanziari per i quali i conti avrebbero dovuto essere presentati, laddove nelle more l'Ente non vi avesse provveduto.

Il Collegio ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato e non possa essere accolto, per le ragioni che seguono.

1. In primo luogo, il Collegio respinge l'eccezione di prescrizione del "diritto alla resa del conto" per decorso del termine quinquennale, ritenuta applicabile per "ragioni di simmetria e coerenza" con i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità ed anche quella di prescrizione decennale sollevate dalla difesa di S.A.C. S.p.a. relativamente agli esercizi finanziari 2004/2012, ritenendo di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Giur. Sicilia n. 1087/2021; SS.RR. n. 720/A/1991;

n.794/A/ 1992; n. 72/A/1996) che ritiene tale diritto ed il relativo giudizio

imprescrittibili, in quanto relativi a diritti indisponibili finalizzati

all'accertamento della regolarità della gestione del pubblico denaro e al

conseguente scarico dell'agente contabile, nelle forme del giudizio di conto

previsto dagli artt. 141 e segg. del c.g.c.

Detto giudizio, invero, differisce da quello - eventualmente connesso - di

responsabilità amministrativa, finalizzato all'accertamento di responsabilità

erariali relative ai fatti di gestione contabile, assoggettato ai termini

prescrizionali e che - nel caso in cui detti termini siano spirati- può comportare

anche responsabilità per omessa denuncia. L'azione per la resa dei conti

giudiziali di S.A.C. S.p.a. da parte del Procuratore regionale, pertanto, è stata

correttamente esercitata con riferimento a tutti gli esercizi finanziari per i quali

i conti non risultano presentati alla competente Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti che, nel caso in esame, riguardano il periodo 2004/2022,

essendo l'obbligo rimasto inadempito sin dall'istituzione dell'addizionale sui

diritti di imbarco.

Infine, l'azione per "resa di conto" deve essere distinta dal "giudizio sul conto"

che si incardina con la presentazione del conto da parte dell'agente contabile

alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: detto giudizio si

"estingue" decorsi cinque anni dal *deposito del conto* presso la segreteria della

sezione "*senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 145,*

comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte

dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che

chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza."(art. 150, c.1, c.g.c.).

3. Con riferimento alla qualificazione soggettiva, contestata dalla difesa di

S.A.C., il Collegio ritiene che detta Società, in ordine alla riscossione e al versamento dell'addizionale sui diritti di imbarco, sia da qualificarsi come "agente contabile" tenuto alla resa del conto giudiziale.

Com'è noto, in merito alla nozione di agente contabile, va richiamato l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 (nel testo vigente dopo la modifica operata dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 627/1972) il quale prevede che siano onerati della resa del conto " *gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.*"

Il regolamento attuativo del 1924 specifica le categorie di soggetti da ricomprendersi sotto la denominazione di agenti contabili (art. 178 del R.D. n. 827/1924):

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norme delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;*
- b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;*

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti

parte di Consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della

marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono

consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato

speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e

provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono

ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono

somme di spettanza dello Stato.”

Di contenuto analogo sono le disposizioni di cui all'art. 610 del citato R.D. n.

827/1924 contenute nel titolo XIII rubricato “del rendimento dei conti

giudiziali” che disciplina il rendimento del conto con cadenza annuale e la

sottoposizione dell'agente contabile al giudizio di conto.

Infine, il codice di giustizia contabile, agli artt. 137 e seguenti, disciplina gli

obblighi e le modalità di presentazione del conto per gli agenti contabili o per

“*gli agenti che vi sono tenuti*” (art. 139 c.1).

In altri termini, la categoria degli “agenti contabili” comprende sia i soggetti

espressamente qualificati come tali sia, anche, i soggetti contabili di fatto, in

quanto la qualificazione soggettiva si acquista per il solo fatto della

riscossione di somme di spettanza dello Stato: irrilevante si appalesa la

manca di investitura formale in ordine all'insorgenza dell'obbligo di

rendere il conto giudiziale (non il mero rendiconto amministrativo) della

gestione.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che l'interpretazione pacificamente accolta dalla

giurisprudenza estende l'ambito soggettivo dall'originario riferimento allo

Stato alla più moderna accezione di finanza pubblica allargata e a quella degli

enti locali ed istituzionali: elementi essenziali e sufficienti perché ricorra la

figura di agente contabile ai sensi delle disposizioni di legge surrichiamate,

sono la natura pubblica dell'ente per il quale il soggetto agisce e quella

parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione. Nessun

rilievo assumono né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può

consistere in un rapporto di impiego o di servizio, in una concessione

amministrativa o in un contratto o può mancare del tutto) né le modalità

concrete in cui si atteggia il rapporto, che può modellarsi sugli schemi previsti

e disciplinati in generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in

parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi

essenziali (Cass. S.U. 28 marzo 1974, n.846).

Pertanto, la qualità di agente contabile può essere assunta, oltre che da persone

fisiche, anche da persone giuridiche, sia pubbliche che private, che hanno la

disponibilità di denaro pubblico. E' stata, infatti, ritenuta rilevante la natura

pubblica del bene oggetto della gestione nonché il carattere pubblico dell'ente

concedente, per stabilire la soggezione al rendiconto giudiziale di società

private concessionarie di servizi pubblici locali (Cass. S.U. 9 ottobre 2001,

n.12367).

Del pari, di recente, la Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria,

con deliberazione n. 176 del 21 settembre 2022 si è espressa in tal senso: “ *Il*

significato dell'espressione maneggio di denaro dev'essere latamente inteso,

sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme

organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti,

ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio. Il versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione (prevista, peraltro, ad esempio, già nel D.lgs.n. 112/1999, nell'ottica di una maggiore tutela dell'erario) che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, considerata la caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della correlata nozione estensiva di "maneggio" di denaro. Le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate da parte dell'agente contabile, richiedono che sia dimostrato in ogni caso il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze".

Quanto alle specifiche disposizioni che riguardano il ricorso in esame, l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nelle sue diverse formulazioni applicabili *ratione temporis*, stabilisce che: "E' istituita l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari ad un euro per passeggero imbarcato ed è versata al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti dal ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale

o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto

aeroporto sul totale del sedime; percentuale della superficie totale

del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela di incolumità delle

persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento

di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al

potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle

principali stazioni ferroviarie;”

Con l’art. 6 *quater* del decreto -legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 marzo 2005, n.43, al comma 2, in

particolare, è stato stabilito che: “L’addizionale comunale sui diritti di

imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento

dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre

2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e

del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 5

ottobre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del Fondo nella

misura del cinquanta per cento”.

Comma 3: “Le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale,

disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione

direttamente su una contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale

dello Stato gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e

intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L’Ente nazionale per

l’Aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo

di cui al comma 2 il numero di passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".

Comma 3-bis, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo".*

Comma 3-ter, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori dei servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n.388, per i contributi previdenziali obbligatori".*

Comma 3-quater, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"la comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e succ. mod.".*

Quanto all'inciso, di cui al citato comma 3-ter, *"con le modalità in uso per la*

riscossione dei diritti di imbarco”, il Collegio richiama il contenuto del d.P.R.

n. 1085/1982, recante le “Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti d’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile” ed, in particolare, l’art.12 secondo cui: “*Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente ragioneria regionale, alla fine dell’esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale (MOD.8 A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti*”. Al successivo art.16 è altresì precisato che: “*Negli aeroporti in cui l’Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l’imbarco dei passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell’ente o della società in conformità all’art.6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324. Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l’ente o la società esegue l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea ed introita il relativo provento, in conformità dell’art.6, quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n.324*”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 di quest’ultima disposizione normativa, recante “Nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile”, il diritto per l’imbarco di passeggeri “*è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero*”.

Il Collegio ritiene, infine, di dover sottolineare, come rilevato dalla Procura regionale, il riferimento normativo di cui all’art. 2, comma 617-bis della legge

24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui “*ai versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”, ciò che rendeva l’obbligo di resa di conto giudiziale inequivoco per i gestori aeroportuali.

Le disposizioni normative sopracitate consentono al Collegio di rigettare, altresì, l’eccezione della difesa che individua l’insorgenza dell’obbligo di riscossione a carico dei gestori aeroportuali solamente a far data dall’emanazione della L.n.92/2012 che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 6-quater del Decreto-legge n. 7/2005, convertito in legge n. 43/2005, che aveva incrementato di tre euro a passeggero la misura dell’addizionale comunale. La difesa di S.A.C. fonda tale affermazione sul riconoscimento della “portata innovativa” della predetta disposizione che sarebbe stata riconosciuta dall’I.N.P.S. nella propria circolare esplicativa n. 112 del 25 luglio 2013.

Il Collegio non concorda con la suesposta lettura per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto essa “prova troppo”, ovvero, laddove la S.A.C. avesse ritenuto sussistente l’obbligo di riscossione dell’addizionale comunale per i gestori aeroportuali solo a far data dalla L. n. 92/2012 non avrebbe dovuto – fino a quella data – riscuotere alcuna somma dai vettori aerei, circostanza invero smentita per stessa ammissione della Società che ha documentato, con nota prot. n. 8388 versata in atti in data 19 dicembre 2023, di aver riscosso i suddetti diritti a far data dal 2004; per ciò solo, dunque, sarebbe da qualificarsi comunque agente contabile con obbligo di resa del conto giudiziale.

In secondo luogo, la “portata innovativa” cui si riferisce la citata circolare n.

112/2013 dell'INPS non attiene certamente all'aspetto sostanziale di insorgenza dell'obbligo di riscuotere e versare i diritti di imbarco bensì esclusivamente alle modalità volte a rendere più celeri le procedure di riscossione, introdotte dal comma 3-ter, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *“le somme rimosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori dei servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n.388, per i contributi previdenziali obbligatori”*.

Infine, il Collegio respinge anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per la resa dei conti giudiziali antecedenti il 2007, ovvero la data di approvazione (avvenuta con decreto interministeriale 139 del 23 novembre 2007) della concessione a S.A.C. S.p.a. della gestione dei servizi aeroportuali di Catania ritenendo, da una parte, che la condizione di anticipato possesso, sin dal 1999, del servizio in concessione sia sufficiente a radicare in capo a S.A.C. il detto obbligo di resa dei conti giudiziali e dall'altra, la dimostrazione fornita dalla stessa Società di aver riscosso e versato sin dal 2004 le addizionali comunali ai diritti di imbarco corrobora la qualificazione di agente contabile anche per detti esercizi finanziari, essendo tenuta a dimostrare la regolarità della gestione.

Il quadro normativo come sopra delineato rende chiara la sussistenza di tutti gli elementi per poter affermare la qualifica di “agente contabile” per il gestore

dei servizi aeroportuali – nel caso in esame S.A.C. S.p.a. – in ordine all'accertamento, riscossione e versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 11 della legge n. 350/2003: natura pubblica dei diritti erariali riscossi dalla società aeroportuale nei confronti dei vettori aerei (che si rivalgono sul passeggero riscuotendo la tassa erariale unitamente al costo del biglietto aereo), accertamento del “carico contabile”, costituito dall'insieme dei dati relativi al traffico dei passeggeri nell'aeroporto (biglietti emessi dalle varie compagnie) che consente all'ente di quantificare gli introiti da riscuotere dai singoli vettori aerei, obbligo di riversamento in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Si tratta, pertanto, di “maneggio” e/o disponibilità di somme di denaro di pertinenza pubblica che, per ciò solo, obbligano il gestore a renderne il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa verifica di concordanza da parte di un responsabile del procedimento interno all'Ente e successiva parifica da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il Collegio rileva che nessun valore “esimente” dall'obbligo di resa del conto può assumere la circostanza che sin dall'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nessuna autorità istituzionale ha mai sollecitato i gestori dei servizi aeroportuali a rendere i conti giudiziali al termine di ogni esercizio finanziario: la circostanza corrisponde al vero ed, in tal senso, è da stigmatizzare l'operato della Ragioneria generale dello Stato (che non ha mai impartito apposite istruzioni operative agli uffici territoriali con riferimento alla presentazione dei conti giudiziali per l'addizionale comunale sui diritti di imbarco) ed alle competenti Ragionerie territoriali che, nella propria

autonomia operativa, non hanno rilevato – segnalando alla Sezione giurisdizionale della Corte ed alla Procura erariale – sia l’omessa presentazione dei succitati conti giudiziali che i dati identificativi dei suddetti agenti contabili, ai sensi dell’art. 138 del c.g.c., al fine di alimentare il sistema informativo della Sezione con l’inserimento dei dati delle gestioni contabili dei relativi agenti che - in prima battuta - sono nella disponibilità dell’amministrazione preposta al controllo delle entrate erariali: difatti, ancorché con notevole ritardo, è stata proprio la Ragioneria generale dello Stato, in sede ispettiva, ad evidenziare la problematica, rilevando, altresì, l’opportunità di un intervento normativo per disciplinare tempi, modalità di riscossione ed eventuali sanzioni in caso di ritardo nel riversamento di dette tasse erariali.

3. Il Collegio passa ad esaminare, ora, l’aspetto relativo alla presentazione, da parte di S.A.C., nelle more della discussione in udienza, dei prospetti contabili relativi alle riscossioni ed ai versamenti dei diritti in questione per gli esercizi finanziari 2013/2022 e 2004/2012 al fine di verificare se, con riferimento a dette annualità, possa ritenersi adempiuto l’obbligo di resa del conto giudiziale.

Il Collegio, preso atto della documentazione versata in atti con nota prot.8388 del 19 dicembre 203, ritiene che la stessa non possa ritenersi sufficiente ad integrare l’adempimento dell’obbligo di presentazione dei conti giudiziali in quanto si tratta di un unico prospetto riepilogativo contenente i dati contabili, ancorché distinti per singole annualità che, in primo luogo, non risponde al *requisito dell’annualità del conto giudiziale*, da redigersi al termine di ogni esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 139 c.g.c.; in secondo luogo, elementi

indefettibili del conto giudiziale, evidenziati solo parzialmente e cumulativamente per tutte le annualità dal 2013 al 2022 nel prospetto riepilogativo trasmesso, sono costituiti da: a) resti da riscuotere e da versare con riferimento all'esercizio precedente; b) carico contabile accertato mensilmente (nel caso in esame l'ente calcola quanto i vettori aerei sono tenuti a versare in base al numero dei passeggeri registrati agli imbarchi nel mese); c) riscossioni effettuate nel mese ed estremi delle quietanze; d) riversamenti effettuati nel mese ed estremi delle quietanze; e) resti da riscotere e da versare alla fine dell'esercizio. Il conto annuale, debitamente sottoscritto dall'Agente contabile (nel caso di una Società da chi ne ha la legale rappresentanza) è munito del visto di concordanza del soggetto cui la struttura affida il controllo della gestione (*id est* responsabile del procedimento) e trasmesso alla competente Ragioneria territoriale dello Stato che ne cura la parificazione con le proprie scritture contabili e lo trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Per quanto sopra esposto il Collegio, respinge le eccezioni proposte da S.A.C. S.p.a. per le motivazioni sopra esposte confermando integralmente il decreto n. 29/2023/FU e dichiara **l'obbligo di S.A.C. S.p.a. di presentare i conti giudiziali, per ciascuna annualità dal 2004 al 2022, entro novanta giorni dalla legale conoscenza della presente sentenza**, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, dandone notizia a questa Sezione Giurisdizionale.

La **competente Ragioneria territoriale dello Stato**, rispettati tutti gli altri necessari adempimenti, dovrà provvedere al conseguente deposito dei citati conti giudiziali entro i **successivi 60 giorni**: i termini assegnati con il decreto opposto sono, infatti, rideterminati con decorrenza dalla notifica della presente

sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione in epigrafe e, per l'effetto, conferma il decreto n. 29/2023/FU come in motivazione.

Il Collegio, considerata l'assoluta novità della questione trattata, compensa interamente le spese tra le parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Presidente-estensore

Dott.ssa Anna Luisa Carra

(F.to digitalmente)

Depositato oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 08 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente